

Proposta per l'introduzione del diritto all'affettività

Articolo unico

Al fine di garantire il diritto all'affettività dei detenuti viene così modificato l'art. 18 della Legge n. 354 del 1975.

1. Alla rubrica dell'articolo dopo il termine "colloqui" viene inserito il termine "visite".

Nel secondo comma il termine "custodia" viene sostituito con "sorveglianza".

2. Il terzo comma dell'art. 18 viene così modificato: *"Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari. Ai fini delle autorizzazioni di cui al primo comma i conviventi dei detenuti, così come i genitori ed i figli dei conviventi sono equiparati ai congiunti dei detenuti"*.

3. Viene aggiunto il seguente comma 3 bis: *"I detenuti, fatta eccezione per coloro che sono sottoposti al regime ex articolo 41 bis comma 2 della presente Legge, sono ammessi a fruire di visite da parte delle persone autorizzate al colloquio a qualsiasi titolo. Le visite si svolgono in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari e non sono soggette a controllo visivo e auditivo. Il personale di sorveglianza effettua solo una vigilanza esterna alle unità abitative. La visita ha una durata minima consentita di quattro ore, che può essere prolungata fino a sei ore in quegli istituti in cui vi sia la disponibilità di spazi sufficienti a garantirla"*.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Legge in via sperimentale viene avviata la possibilità per i detenuti di ricevere le visite in almeno cinquanta istituti penitenziari individuati con decreto del Ministro della Giustizia. Gli istituti dovranno essere individuati in modo da garantire la sperimentazione all'interno di tutte le Regioni. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente Legge saranno individuati ulteriori cinquanta istituti penitenziari sul territorio nazionale a cui estendere la sperimentazione ed entro due anni il diritto alle visite dovrà essere garantito in tutti gli istituti penitenziari.

La cura e la manutenzione sanitaria degli ambienti interni delle unità abitative viene effettuata da detenuti lavoratori dell'istituto.

5. Dopo il comma 3 bis viene inserito il seguente comma 3 ter: *"I detenuti hanno diritto ad almeno una visita ogni due mesi. Tale diritto verrà garantito, in via prioritaria, ai detenuti i quali non hanno usufruito della predetta visita nei due mesi precedenti. La visita può essere interrotta esclusivamente per gravi motivi di ordine e sicurezza su ordine del Direttore o, in via d'urgenza, del Comandante di Reparto dell'istituto"*.

6. Il quarto comma viene così modificato: *"E' autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le cautele previste dal regolamento. Viene equiparato alla corrispondenza telefonica ogni collegamento audio-video con tecnologia digitale che sia certificato dal Ministro della Giustizia per l'uso in sicurezza"*. L'accesso a tale modalità di collegamento va garantito in modo prioritario ai

detenuti che si trovino in istituti collocati in Regioni diverse da quelle ove risiedono le famiglie e che non abbiano fatto colloqui da almeno un mese.

7. Nell'art. 42 della Legge n. 354 del 1975 viene inserito il seguente comma 2 bis: *"I detenuti, ad eccezione dei sottoposti al regime ex art. 41 bis comma 2 della presente legge, assegnati ad istituti distanti più di 300 km dalla località in cui vivono i propri familiari, ovvero che non effettuano colloqui con i medesimi da almeno sei mesi, hanno diritto ad essere assegnati per un periodo di un mese all'interno della regione ove vivono abitualmente i propri familiari a condizione che non ostino motivate esigenze di ordine e sicurezza, di incompatibilità o di tutela dell'incolumità del detenuto"*.

Modifiche da proporre in sede governativa
agli artt. 37 e 39 del D.P.R. n. 230 del 2000,
da attuare dopo l'entrata in vigore dell'art. 18 della Legge novellata.

Il primo comma dell'art. 37 dopo le parole "dai congiunti" viene così modificato: *"dai conviventi e dai genitori e figli dei conviventi sono autorizzati quando ricorrono ragionevoli motivi"*.

Il comma otto viene così modificato: *"I detenuti e gli internati fruiscono di sei colloqui al mese"*.

Il comma nove viene così integrato: *"Particolare attenzione e cura deve essere data all'accoglienza dei minori che si recano al colloquio con i detenuti, anche attraverso convenzioni con Enti e Associazioni del territorio. Non è necessario l'accompagnamento alle sale colloqui, da parte del personale di sorveglianza, dei minori di età superiore ad anni quattordici."*

Dopo l'ultimo comma viene inserito il seguente comma quattordicesimo: *"Il diritto alle visite ai sensi dell'art. 18 della Legge è disciplinato, per le modalità di autorizzazione delle persone aventi diritto, alla pari dei colloqui. Con decreto del Ministro della Giustizia verranno stabilite le caratteristiche essenziali degli interni delle unità abitative destinate alle visite"*.

Il secondo comma dell'art. 39 viene così modificato: *"I condannati possono essere autorizzati dal direttore dell'istituto alla corrispondenza telefonica con i congiunti e i conviventi, ovvero, allorché ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse dai congiunti e conviventi. Possono essere autorizzati ad effettuare più telefonate nell'arco di una settimana per la durata massima indicata al comma sei."*

Nel comma quattro le parole "dal Magistrato di Sorveglianza" vengono sostituite con il *"dal Direttore dell'Istituto"*.

Il comma sei viene così modificato: *"Il contatto telefonico viene stabilito dal personale dell'istituto con le modalità tecnologiche disponibili. Le conversazioni telefoniche in ogni settimana non possono superare i venti minuti complessivi."*